



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

3° SETTORE “URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA”

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE RECINZIONI
ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E
DEGLI AMBITI INSEDIATIVI DEL P.R.G.**



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2004



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina gli interventi edilizi per la realizzazione di recinzioni all'interno dei centri abitati, in prossimità di vie pubbliche o di pubblico interesse, così come definite e classificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, così come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993.

Articolo 2

Il presente Regolamento si applica esclusivamente all'interno dei centri abitati, così come individuati dal Codice della Strada (art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993), e all'interno degli ambiti insediativi individuati dal P.R.G.. All'esterno dei centri abitati valgono le norme di cui al Regolamento Edilizio Comunale e al Codice della Strada e quanto disposto dagli enti proprietari delle strade.

Articolo 3

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di materiale duro e resistente all'usura e di facile ripulitura, per un'altezza non inferiore a mt. 0,30 dal piano del marciapiede o di mt. 0,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede.

Articolo 4

Tutti i muri dei fabbricati ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.

Articolo 5

Recinzioni, passi carrabili e rampe, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono regolati da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio Comunale.

In particolare le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.

Articolo 6

Le uscite dei locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il limite della carreggiata stradale deve esservi una distanza pari ad almeno ml. 3,50 .

Articolo 7

A confine di strade prive di marciapiede, la recinzione degli edifici dovrà rispettare una distanza dalla cunetta e/o banchina non inferiore a ml. 1,50 e comunque dovrà trovarsi ad una distanza non inferiore a ml. 2,20 dal limite della carreggiata stradale. Sono fatti salvi i casi particolari di allineamenti, su entrambi i lati del tratto interessato dall'intervento, con recinzioni adiacenti esistenti e fili di fabbricati e di marciapiedi esistenti con dimensione inferiore a ml. 1,50; comunque in presenza di accessi carrabili dovrà essere garantito il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, che dovrà essere attestata dal Responsabile del competente Ufficio Comunale.

Articolo 8

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, ferme restando le fasce di rispetto come definite dall'art. 7, in occasione della costruzione della recinzione, dovranno essere adottati criteri costruttivi e tipologie dei materiali atti a garantire la visibilità all'incrocio.

Se le recinzioni superano l'altezza massima di cm. 50 dal piano stradale, si dovranno applicare le norme di cui all'art. 18 del Codice della Strada.



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Articolo 9

Nel caso in cui tra il confine stradale e la recinzione siano presenti alberature, pali della pubblica illuminazione, paline della segnaletica stradale ed ogni qualsiasi elemento verticale od orizzontale che possano ridurre la luce netta di passaggio, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima di almeno ml. 1,00 per consentire l'agevole passaggio di carrozzine o carrozzelle per disabili.

Articolo 10

Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano; in particolare sono da evitare recinzioni realizzate in rete metallica o prefabbricati in cemento.

Deve comunque prevalere su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schermatura.

Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali e dovranno essere periodicamente spiombate al fine di non intralciare il traffico di automezzi e di persone.

Articolo 11

Oltre quanto previsto dall'art. 66, comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale, per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde, secondo le norme del presente regolamento e della legislazione concorrente.

Articolo 12

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.